

STATUTO "BICOCCALUMNI"

Art. 1 - Denominazione, Sede, Durata, Finalità

1. È costituita l'Associazione denominata Bicoccalumni ETS, per la promozione e gestione, in via generale, della finalità di diffusione dei valori dell'Università Milano – Bicocca (di seguito, Università o Ateneo o Milano- Bicocca). L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione sociale e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo successivamente all'avvenuta iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore ai sensi dell'art. 11 D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (di seguito, D.Lgs. 117/2017). Unitamente all'acronimo ETS, dovrà essere fatta menzione degli estremi di iscrizione nel RUNTS.
2. Simbolo dell'Associazione e contrassegno delle sue attività è deliberato dall'Assemblea.
3. L'Associazione ha sede in Milano, con specifica sede operativa presso l'Università di Milano-Bicocca e potrà aprire altri centri operativi ovunque ne saranno ravvisate le esigenze. Il cambio della sede all'interno del comune di Milano non costituisce modifica statutaria.
4. Bicoccalumni è una libera Associazione, apartitica e apolitica, senza fini di lucro, che ha durata indeterminata nel tempo, è regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. codice civile, nonché dalle norme che regolano gli Enti del Terzo Settore e dal presente Statuto.
5. L'Associazione non ha scopo di lucro ed i proventi delle sue attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli Associati, neanche in forme indirette. In generale l'Associazione non può distribuire utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, né direttamente, né indirettamente.

Art. 2 – Scopi e attività

1. L'Associazione persegue finalità culturali favorendo, da una parte, lo sviluppo, la conoscenza e lo scambio delle diverse tradizioni culturali tra gli Associati e, dall'altra, il mantenimento dei contatti fra gli ex allievi e fra l'Università e i suoi ex studenti, anche per offrire nuove opportunità formative professionali e lavorative. L'associazione si propone di sviluppare, mantenere vivo e rafforzare il senso di appartenenza degli ex allievi all'Università, in modo che essi possano vedere l'Università come permanente punto di riferimento e che l'Università possa trovare negli ex studenti i suoi principali sostenitori.
2. L'Associazione promuove ogni iniziativa volta al raggiungimento dello scopo associativo, potendo, in via esemplificativa:
 - a) favorire lo scambio di esperienze e relazioni fra gli ex studenti dell'Università di Milano-Bicocca;
 - b) realizzare iniziative culturali, anche di interesse artistico, professionale, sportivo e ricreativo al fine di diffondere i tradizionali valori dell'Università di indipendenza, etica, trasparenza, libertà di espressione, equità, solidarietà e valorizzazione delle diversità, attenzione al merito e allo sviluppo delle capacità individuali, professionalità e tensione alla qualità, responsabilità sociale;
 - c) collaborare con l'Università per favorire un continuo sviluppo dell'Ateneo;
 - d) relazionarsi con le altre realtà collegate o connesse con l'Ateneo per migliorare e potenziare le attività di informazione, cooperazione, divulgazione e sviluppo professionale e delle relazioni a favore degli ex studenti, promuovendo la costituzione e l'adesione di gruppi/sezioni di alunni, omogenei per settore, disciplina, professione, ambito geografico o altro, con cui attivare iniziative dedicate. I partecipanti in detti gruppi o sezioni potranno, singolarmente, beneficiare dei servizi del network e, come gruppo/sezione costituito/a, del riconoscimento e della promozione dell'Associazione. I gruppi già ufficialmente costituiti di ex studenti dell'Università degli

Bicoccalumni

Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 20126, Milano – info@bicoccalumni.it

C.F. 97735880151

studi di Milano - Bicocca possono trovare forme di collaborazione su specifici progetti con accordi di reciproco sostegno e promozione, pur mantenendo la propria configurazione e piena autonomia. Per il riconoscimento, l'iscrizione e la cancellazione di gruppi e sezioni e per la definizione di diritti e doveri il Consiglio Direttivo approva specifico regolamento. Detto regolamento unitamente all'elenco di gruppi e sezioni riconosciuti da Bicoccalumni sono consultabili sul sito web dell'Associazione;

- e) contribuire a conferire visibilità e prestigio a livello nazionale e internazionale all'Università Milano - Bicocca, anche attraverso premi, benemerenze e borse di studio;
- f) dare supporto, in ogni modo o forma, a progetti di sviluppo dell'Università Milano - Bicocca in tema di Didattica, Ricerca e Terza Missione, con particolare riferimento al Public Engagement;
- g) organizzare incontri, discussioni, ascolti di carattere storico, teorico e tecnico riguardanti la promozione dell'Ateneo;
- h) partecipare e/o promuovere periodicamente rassegne nazionali e internazionali favorendo gli scambi culturali;
- i) assicurare con continuità la propria presenza, se richiesta, alle cerimonie di Ateneo e ad altre manifestazioni organizzate dall'Ateneo stesso.

3. L'Associazione, più in generale, potrà svolgere ogni e qualsiasi attività che venga ritenuta utile o necessaria al raggiungimento delle finalità statutarie. L'esercizio di attività diverse da quelle di interesse generale riferibili all'elenco di cui all'art. 5 D.Lgs. 117/2017, o di altra normativa che dovesse intervenire in merito, è subordinato al fatto che siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo i limiti e i criteri definiti con decreto interministeriale avente natura regolamentare. Nella tenuta della contabilità e dei rendiconti si dovrà tener conto della diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale.

4. L'Associazione ha la facoltà di aderire, ovvero di intraprendere relazioni e collaborazioni articolate con altri enti o forme associative, pubblici e/o privati, di volontariato e/o commerciali/no-profit, che perseguono finalità analoghe o affini alle proprie.

5. Per perseguire gli scopi anzidetti l'Associazione potrà stanziare fondi, ovvero raccoglierne per finanziare o cofinanziare iniziative utili allo svolgimento delle attività.

Art. 3 - Requisiti per gli Associati

1. Sono "Associati":

- Associati ordinari;
- Associati sostenitori;
- Associati onorari;

All'Università degli Studi di Milano-Bicocca viene riconosciuto il diritto di associarsi previa manifestazione di interesse esercitata dal proprio rappresentante legale pro-tempore.

2.1 Possono chiedere di aderire all'Associazione, in qualità di Associati ordinari, tutti gli ex studenti dell'Università degli Studi di Milano-Bicocca che siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, purché si riconoscano nel presente Statuto, esplicitamente dichiarino la loro ferma volontà di collaborare al raggiungimento dei fini statutarie e abbiano conseguito presso l'Università uno dei seguenti titoli:

- laurea triennale;
- diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento didattico universitario previgente all'entrata in vigore del D.M. 509/99 (vecchio ordinamento)
- laurea specialistica/magistrale;
- diploma di specializzazione;
- dottorato di ricerca;
- master universitario di I o II livello.

BicoccAlumni

Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 20126, Milano – info@bicoccalumni.it

C.F. 97735880151

2.2 Il Consiglio Direttivo, ai sensi del successivo art. 4, può ammettere come Associati ordinari, anche ex studenti che non abbiano conseguito alcun titolo accademico, ovvero alcuno dei titoli riportati al precedente 2.1, che, con adeguata motivazione nella richiesta di adesione, dimostrino di essere interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, si riconoscano nel presente Statuto ed esplicitamente dichiarino la loro ferma volontà di collaborare al raggiungimento dei fini statutari.

3. Gli Associati che provvedono al versamento della quota annuale prevista e fissata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo vengono definiti "associati sostenitori".

4. Il conferimento annuale complessivo delle quote deve essere congruo e proporzionato rispetto al piano annuale di attività approvato dall'Assemblea, tenendo conto delle altre Risorse Economiche e delle Risultanze di Bilancio.

5. Su specifica proposta da parte di almeno tre Associati, possono essere avanzate candidature di Associati onorari per persone fisiche e/o giuridiche che, con la loro attività abbiano contribuito alla realizzazione degli scopi dell'Associazione ovvero che abbiano dato un alto contributo scientifico o di prestigio all'Università. Lo status di Associato onorario viene acquisito esclusivamente attraverso voto unanime da parte del Consiglio Direttivo. Gli Associati onorari non sono tenuti al versamento di alcuna quota annuale, partecipano pienamente alla vita dell'Associazione e possono definire liberamente il proprio apporto all'Associazione.

6. L'Università degli Studi di Milano-Bicocca non è tenuta al versamento di alcuna quota annuale e definirà il proprio apporto all'Associazione in termini logistici ed, eventualmente, finanziari mediante appositi atti e/o convenzioni.

Art. 4 – Domanda di adesione

1. Coloro che intendono far parte dell'Associazione dovranno presentare apposita domanda di adesione.

2. La sottoscrizione della domanda di adesione comporta l'accettazione del presente Statuto e di eventuali regolamenti interni.

3. Le domande d'iscrizione devono essere indirizzate al Presidente dell'Associazione, che - entro 90 (novanta) giorni - ottiene la deliberazione del Consiglio Direttivo circa l'accettazione o meno del nuovo Associato. Il Consiglio Direttivo si riserva di accettare o meno la richiesta di adesione. Il rigetto o l'accoglimento della domanda di ammissione devono essere motivati. La delibera è inappellabile. Il conseguimento della qualità di Associato è subordinato all'accoglimento della domanda di ammissione da parte del Consiglio Direttivo.

4. L'iscrizione non è condizionata al pagamento della quota associativa annuale, fatta eccezione per gli associati sostenitori, per cui verrà rinnovata tacitamente ogni anno. La dichiarazione di recesso non interrompe il decorso dell'anno di iscrizione.

5. La quota associativa non è trasferibile a terzi, né è rivalutabile; lo status di Associato non può essere trasmesso a terzi per atto *inter vivos*; il servizio di gestione amministrativa è svolto direttamente dall'organo di segreteria appositamente costituito dal Consiglio Direttivo; pertanto, ogni pagamento deve essere indirizzato allo stesso.

Art. 5 – Diritti ed obblighi degli Associati

1. L'Associato garantisce che le proprie attività saranno svolte secondo criteri di trasparenza, correttezza e lealtà e in conformità a quanto previsto dalla normativa - anche regolamentare - vigente.

2. Tutti gli associati hanno pari opportunità ed uguaglianza nell'Associazione: godono - dal momento dell'ammissione - del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali e, fermo quanto disposto all'art.

10.2, dell'elettorato attivo e passivo, ricevono le convocazioni per partecipare all'assemblea e le indicazioni sulle delibere adottate dall'Associazione.

3. Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali obbligatori, previa formale richiesta all'organo amministrativo o di controllo, se previsto. La consultazione dei libri dovrà avvenire su appuntamento, presso la sede dell'ente, entro 15 giorni dalla formale richiesta.

4. Salvo le disposizioni di legge, ogni Associato ha l'obbligo di concorrere utilmente al perseguimento degli scopi dell'Associazione con le prestazioni e i conferimenti patrimoniali e personali previsti dal presente Statuto.

5. L'Associazione svolge e realizza i propri fini statutari in modo da non ledere le finalità istituzionali dell'Associato di diritto Università degli Studi di Milano - Bicocca. In particolare, nell'ambito dei fini associativi, l'Associazione deve operare in modo da non arrecare pregiudizio al buon nome, all'immagine e al decoro dell'Ateneo stesso.

Art. 6 – Recesso, esclusione e perdita della qualifica di associato

1. L'Associato può sempre recedere dall'Associazione. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente dell'Associazione ed ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre (3) mesi prima.

2. Previa delibera del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può deliberare l'esclusione di un Associato ordinario solo per gravi motivi. I gravi motivi che consentono l'esclusione sono ravvisati:

- a) nel rilevante inadempimento degli obblighi inerenti al rapporto associativo;
- b) nell'impossibilità sopravvenuta delle sue prestazioni;
- c) nella perdita dei requisiti richiesti per l'ammissione;
- d) nella sopravvenuta indegnità morale, valutata alla stregua dei requisiti predetti.

L'esclusione dell'associato può avvenire, inoltre, su delibera dell'assemblea, previa delibera del Consiglio Direttivo, nel momento in cui l'associato per oltre un anno non partecipi effettivamente e senza fornire giustificazioni alla vita associativa o diventi irreperibile agli indirizzi e recapiti segnalati.

L'esclusione deve essere specificatamente motivata.

3. Nel corso di tale Assemblea - alla quale deve essere convocato l'Associato interessato - si procederà - in contraddittorio con l'interessato - a una disamina degli addebiti. L'ingiustificato intervento al contraddittorio da parte dell'associato non preclude la delibera di esclusione.

4. L'esclusione deve essere specificatamente motivata e produce effetti dalla notifica all'interessato o comunque dal momento in cui questi ne abbia avuto conoscenza.

5. L'Associato escluso non può essere più ammesso.

6. Gli Associati che abbiano receduto o siano stati esclusi o che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione, non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

7. Previa delibera del Consiglio Direttivo, l'Assemblea può deliberare l'esclusione di un Associato onorario solo per gravi motivi e/o per sopravvenuta indegnità morale. L'esclusione deve essere specificatamente motivata.

8. L'Associato di diritto Università degli Studi di Milano Bicocca non può essere escluso dall'Associazione.

9. la qualifica di associato si perde infine anche per morte delle persone fisiche o per cessazione delle persone giuridiche.

Art. 7 – Organi dell'Associazione

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) Assemblea degli Associati;
- b) Consiglio Direttivo;

BicoccAlumni

Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 20126, Milano – info@bicoccalumni.it

C.F. 97735880151

- c) Presidente dell'Associazione, eletto dai consiglieri tra loro stessi;
2. Tutte le cariche dell'Associazione sono riconfermabili, non sono retribuite e possono essere assunte esclusivamente dagli Associati che ne abbiano titolo a norma del presente Statuto.
3. Le regole che disciplinano il funzionamento degli organi sociali sono conformi ai principi di democraticità, pari opportunità, uguaglianza degli associati e dell'elettività delle cariche sociali.

Art. 8 – Assemblea

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli Associati ordinari che sono in regola con l'iscrizione. Partecipano all'Assemblea gli Associati onorari e l'Associato di diritto Università degli Studi di Milano-Bicocca. L'Università partecipa all'Assemblea nella persona del Rettore o suo delegato. L'Assemblea viene convocata almeno una (1) volta l'anno. L'Assemblea deve essere convocata – senza indugio – nel caso in cui venga a mancare la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.
2. L'Assemblea delibera:
 - a) sulle relazioni del Consiglio Direttivo sulle attività svolte e da svolgere;
 - b) sulle quote annuali di contribuzione degli associati sostenitori, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - c) sulla nomina e revoca dei membri del Consiglio Direttivo, con le modalità previste nel presente Statuto;
 - d) sulla nomina, se presente, dell'Organo di Controllo e del Revisore Legale secondo quanto previsto al successivo art. 13;
 - e) sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo o dello Statuto;
 - f) sull'esclusione degli Associati, per i soggetti e con le modalità di cui all'art. 6 del presente Statuto;
 - g) sul rendiconto economico finanziario dell'esercizio chiuso predisposto dal Consiglio Direttivo e riscontrato dal Revisore Legale se nominato;
 - h) sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e sulla promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;
 - i) sull'approvazione dell'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - j) sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o la scissione dell'Associazione;
 - k) sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
 - l) su eventuali altri argomenti che il Consiglio Direttivo ritenga sottoporre all'Assemblea.

Art. 9 - Convocazione e Quorum dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione su proposta del Consiglio Direttivo. La convocazione dell'Assemblea avviene senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati almeno sette (7) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso di necessità o urgenza, la comunicazione può avvenire fino a tre (3) giorni prima della data fissata. La convocazione contiene: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione.
2. Le riunioni dell'Assemblea sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, in Italia o all'estero, e possono essere effettuate per videoconferenza, con mezzi che garantiscano l'identificazione dei partecipanti, la partecipazione e l'intervento in assemblea e l'espressione del voto.
3. Il diritto di intervento in Assemblea nonché il diritto di voto spettano a tutti gli Associati.
4. Ogni Associato ha diritto ad un voto. Non sono ammesse deleghe.
5. Le deliberazioni dell'Assemblea, in prima convocazione, in sede ordinaria, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno metà degli Associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

6. Per la modifica dell'atto costitutivo o dello Statuto, la trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione, l'assemblea delibera in sede straordinaria e, fatta eccezione per quanto disposto al successivo art. 20, sono necessari l'intervento e il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati in prima convocazione, il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli intervenuti in seconda. La predetta delibera potrà essere discussa e deliberata solo se posta all'ordine del giorno. In merito alle delibere di modifica dello Statuto, resta fermo il diritto di recesso per i dissenzienti.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione; in sua mancanza, da altra persona designata dall'Assemblea stessa.

Art. 10 – Consiglio Direttivo

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo costituito da un numero variabile da 5 a 11 membri, compreso il Presidente. I membri del Consiglio Direttivo sono eletti tra le persone fisiche associate dall'Assemblea, che determina il numero dei Consiglieri in sede di elezione dei medesimi.

2. L'elettorato passivo spetta indistintamente a tutti gli Associati. All'Università degli Studi di Milano – Bicocca, nella persona del Rettore o suo delegato, è riservata la partecipazione al Consiglio Direttivo, senza diritto di voto. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al requisito di indipendenza con riferimento all'attività di amministratori, consiglieri, rappresentanti e revisori dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, per cui, ad esempio, l'assunzione di cariche all'interno dell'Università degli Studi di Milano – Bicocca comporta l'automatica incompatibilità con quella di consigliere dell'Associazione.

3. I consiglieri, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono richiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, indicando nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché l'eventuale attribuzione della rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

4. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

5. I componenti del Consiglio Direttivo rimangono in carica per tre esercizi e comunque sino a che non siano stati nominati i loro successori. Essi sono rieleggibili. Essi possono essere revocati solo in conformità alle disposizioni di legge. Nel caso uno o più consiglieri vengano a mancare durante l'esercizio sociale, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro cooptazione con un altro membro scelto tra gli Associati ordinari o onorari, che resterà in carica sino alla successiva Assemblea.

6. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono tenute presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, in Italia o all'estero, e possono essere effettuate per videoconferenza.

7. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell'Associazione, ogni volta che ne ravvisi l'opportunità, o su richiesta scritta di almeno due consiglieri, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei inoltrati ai Consiglieri almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. La convocazione contiene: l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione. In mancanza di formale convocazione il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando sono presenti tutti i consiglieri e nessuno si oppone alle materie da trattare.

8. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente dell'Associazione o – in sua assenza – dal consigliere più anziano d'età fra i presenti.

9. Il Consiglio Direttivo – ravvisandone la necessità – potrà invitare alle riunioni persone con competenze specifiche sulle materie da trattare.

10. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica; ogni consigliere ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità, si aggiornerà la seduta a nuova data da tenersi entro e non oltre due giorni.

BicoccAlumni

Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 20126, Milano – info@bicoccalumni.it

C.F. 97735880151

11. IL Consigliere assente ingiustificato per tre (3) sedute consecutive decade automaticamente dalla carica.

Art. 11 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria per il conseguimento degli scopi associativi, fatta eccezione per quelli riservati all'assemblea. Esso svolge ogni ulteriore compito affidatogli dal presente Statuto.

2 Il Consiglio Direttivo cura la gestione amministrativa, finanziaria e patrimoniale dell'Associazione e, in particolare:

- a) nomina tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione che è anche Presidente del Consiglio Direttivo;
- b) predisporre e propone all'Assemblea il rendiconto economico finanziario e formula proposte sulla destinazione degli eventuali avanzi di gestione che comunque non possono essere distribuiti neanche in modo indiretto;
- c) predisporre e propone all'Assemblea le relazioni annuali sulle attività svolte e da svolgere;
- d) nomina tra i consiglieri il Tesoriere, con il compito di curare l'amministrazione contabile dell'Associazione e con l'incarico della tenuta dei libri contabili, nonché delle riscossioni e dei pagamenti, da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo, nonché l'organo di Segreteria, con il compito di stilare i verbali di tutti gli organi dell'Associazione e di provvedere alla loro conservazione e tenuta;
- f) delibera sulle domande di ammissione dei nuovi soci;
- g) propone all'Assemblea l'importo delle quote annue di adesione all'Associazione da richiedere ai soci;
- h) all'occorrenza può avvalersi di prestazioni d'opera intellettuale per attività di natura contabile e/o amministrativa e/o gestionale vigilando sull'operato delle persone incaricate e rispondendo comunque in via diretta dei compiti affidati.

3. Il Consiglio Direttivo inoltre può delegare talune delle sue attribuzioni di gestione ordinaria al Presidente e ai Consiglieri, prefissandone i termini e le modalità.

4. Al conflitto di interessi dei consiglieri si applica l'articolo 2475-ter codice civile.

Art. 12 – Presidente dell'Associazione

1. Il Presidente dell'Associazione, che è anche Presidente del Consiglio Direttivo, rimane in carica per tre anni sociali e comunque sino a che non sia stato nominato il suo successore. Egli è rieleggibile.

2. Il Presidente dell'Associazione convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni.

3. Il Presidente dell'Associazione esercita poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo, gestionale e promozionale dell'Associazione nei limiti del presente Statuto.

4 Egli, in particolare:

- a) cura il funzionamento amministrativo dell'Associazione, nei limiti delle competenze e dei poteri delegatigli del Consiglio, assicurando l'esecuzione delle relative deliberazioni;
- b) cura, potendo sottoscrivere accordi, le relazioni con Enti, Istituzioni, Imprese Pubbliche e Private e altri organismi e/o soggetti pubblici e privati al fine di instaurare rapporti di collaborazione a sostegno delle singole iniziative dell'Associazione;

5. Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi. Agisce e resiste avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale con l'ausilio di professionisti.

Art. 13 – Organo di Controllo e Revisore Legale

1. L'Assemblea provvede alla nomina, scegliendolo tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397 codice civile, l'organo di controllo, anche monocratico, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti al co. 2 dell'art. 30 D.Lgs. 117/2017. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 codice civile.
2. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre la revisione legale dei conti, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1, D.Lgs. 117/2017. In tal caso l'organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.
3. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.
4. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, assistono, inoltre, alle riunioni del Consiglio Direttivo.
5. Nel caso in cui l'Associazione non si sia avvalsa della possibilità di investire l'organo di controllo dell'esercizio delle funzione di revisione legale dei conti, l'assemblea deve provvedere alla nomina del revisore legale dei conti al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 D.Lgs. 117/2017.
6. L'Organo di Controllo e il Revisore Legale, ove nominati, restano in carica tre esercizi e comunque fino all'approvazione del rendiconto economico finanziario del terzo esercizio successivo alla sua nomina e possono essere rieletti.

Art. 14. Responsabilità

I consiglieri, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono nei confronti dell'ente, dei creditori dell'Associazione degli associati e dei terzi, ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 codice civile e dell'articolo 15 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, in quanto compatibili.

Art. 15. Denuncia al tribunale e ai componenti dell'organo di controllo

1. Almeno un decimo degli associati, l'organo di controllo, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti ovvero il pubblico ministero possono agire ai sensi dell'articolo 2409 codice civile, in quanto compatibile.
2. Un decimo degli associati, o ciascun associato laddove il numero degli associati divenisse minore di 500, può denunciare i fatti che ritiene censurabili all'organo di controllo, se nominato, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea. Se la denuncia è fatta da almeno un ventesimo degli associati dell'associazione, l'organo di controllo deve agire ai sensi dell'articolo 2408, secondo comma, codice civile.

Art. 16 – Anno sociale

L'anno sociale coincide con quello solare. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1° (primo) gennaio e terminano il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

Art. 17 – Esercizio Finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio l'1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 marzo di ogni anno, il Consiglio Direttivo redige e approva il rendiconto economico-finanziario da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro 120 giorni dal termine dell'esercizio per la definitiva approvazione. Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione potrà avvenire entro 180 giorni dal termine dell'esercizio.

2. Eventuali utili o avanzi di gestione sono destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse; è vietato all'Associazione distribuire utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Art. 18 – Risorse economiche e fondo comune

1. L'Associazione trae le risorse per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della sua attività da:

- quote e contributi degli Associati;
- eredità, donazioni e legati;
- erogazioni liberali degli associati e di terzi;
- contributi da parte di enti pubblici e privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- proventi derivanti dallo svolgimento di attività economiche, purché svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- ogni altro tipo di entrata possibile e lecita.

Dette risorse costituiscono il Fondo comune dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo decide sulla migliore utilizzazione del fondo comune e su eventuali investimenti realizzabili con parte dello stesso, nonché sulla destinazione delle rendite.

Art. 19 – Prestazioni degli Associati

1. L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate dai propri Associati, in forma volontaria, libera e gratuita, per il perseguimento dei fini istituzionali.

2. L'utilizzazione, in qualsiasi forma, del nome e/o del logo e/o di immagini di uno degli Associati, in qualsiasi attività di funzionamento o svolgimento della vita dell'Associazione, richiede in ogni caso la preventiva autorizzazione del legittimo titolare.

3. L'utilizzazione, in qualsiasi forma, del nome e/o del logo e/o di immagini dell'attività dell'Associazione deve essere autorizzata preventivamente dal Consiglio Direttivo.

4. L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri Associati.

Art. 20 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con l'approvazione - sia in prima che in seconda convocazione - di almeno 3/4 (tre quarti) degli Associati.

2. L'Assemblea - all'atto dello scioglimento dell'Associazione - con le stesse maggioranze delibera in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione; la destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altro o altri Enti del Terzo Settore che perseguano finalità analoghe, ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge, secondo quanto abbiano eventualmente deliberato gli Associati superstiti, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) di essi.

3. L'Assemblea provvede anche alla nomina di uno o più liquidatori, che possono essere scelti anche tra gli Associati.

Art. 20 – Norma Generale

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.